



## TRIBUNALE DI LIVORNO

### *Ufficio Procedure Concorsuali*

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 27-1//2024 R.G. presentata da

**Pierluigi Fantozzi**, nato a Portoferraio (LI) il 09/03/1948 residente in

), C.F.: FNTPLG48C09G912L;

**Liliana Burattelli**, nata a Campiglia Marittima (LI) il 22/09/1952 residente in

), C.F.: BRTLLN52P61B509O

**Michela Fantozzi**, nata a Piombino (LI) il 23/02/1973 residente in

), C.F.: FNTMHL73B63G687D

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati;

vista l'integrazione e modifica depositata il 30.3.2024 e successivamente il 3.4.2024,

ha emesso il seguente

#### DECRETO

1. I debitori hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento parziale del creditore ipotecario AMCO (al 35%), il pagamento dei chirografari (tra cui è annoverato anche lo stesso AMCO per la parte del proprio credito degradata a chirografo) nella misura del 7,3%.  
Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 9 anni, con le risorse reddituali dei debitori e segnatamente mediante 108 rate mensili da euro 950 ciascuna.
2. La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.
3. Innanzitutto, sotto il profilo soggettivo, è ammissibile l'attivazione della procedura familiare ex art. 66 C.C.I.I., in quanto Pierluigi Fantozzi e Liliana Burattelli sono coniugi conviventi e Michela Fantozzi è la loro figlia, non convivente (ma convivente in appartamento in affitto con il ). La genesi della situazione

debitoria che si intende ristrutturare è, però, comune ai tre ricorrenti (oltre che ad ) e dunque la procedura familiare è ammissibile.

4. Il primo debito sorge dal mutuo fondiario del 05/03/2007 con il quale la Cassa di Risparmio di Volterra Spa ha concesso a la somma di € 155.000,00 in quota capitale, con Liliana Burattelli in qualità di fideiussore per l'acquisto della prima casa, immobile in Via Edmondo De Amicis n° 51 – Piombino (LI) in capo a , da destinare ad abitazione del nucleo familiare – Michela Fantozzi.

Il debito era sostenibile ed è stato onorato fino al 2019.

Il secondo debito deriva dal contratto di mutuo fondiario del 31/07/2012 con cui la Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. ha concesso a e Michela Fantozzi la somma di € 170.000,00 in quota capitale, con Pierluigi Fantozzi e Liliana Burattelli in qualità sia di fideiussori che di terzi datori di ipoteca (sul loro immobile in Piombino Loc Ghiaccioni n° 29 in cui abitano e con iscrizione di ipoteca anche sull'immobile di Via De Amicis.

L'esigenza di ottenere tale mutuo nasce dal fatto che nel 2011 , di professione , commissionava la costruzione di una barca per la propria attività. A seguito dell'inadempimento del cantiere, sorgeva un contenzioso legale, che imponeva a di reperire ulteriori risorse per completare personalmente il natante ed evitare di perdere gli accanti corrisposti, il che comunque comportò l'impossibilità di svolgere l'attività con conseguente mancanza di introiti.

5. Pierluigi Fantozzi percepisce una pensione di anzianità lavorativa pari ad € 1.300,00 circa mensili.

Liliana Burattelli non percepisce pensione e non ha entrate di alcun tipo.

Michela Fantozzi lavora come dipendente presso l'Azienda ULS Toscana Nord Ovest con contratto a tempo indeterminato. La busta paga si aggira mediamente sugli € 1.600,00 mensili.

Non sembrano sussistere dubbi sulla possibilità di considerare consumatori sia i coniugi Fantozzi-Burattelli (la seconda ha concesso fideiussione al genero per l'acquisto della casa in cui avrebbe abitato lui con la figlia Michela; entrambi hanno prestato fideiussione e dato ipoteca sulla loro casa di abitazione sempre a favore del suocero e della figlia Michela che avevano ottenuto finanziamento finalizzato alla prosecuzione dell'attività dello ); sia la stessa Michela Fantozzi, dipendente a tempo indeterminato in altro settore, che ha senz'altro agito per scopi estranei all'attività di impresa del compagno, non avendovi mai partecipato.

Sul punto, Cass. SU 5868 del 27.2.2023 ha definitivamente chiarito che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).”

Sulla base di tale definizione non sembrano esservi ostacoli a considerare consumatore, non solo il fideiussore, ma anche il debitore stesso che condivida il debito dell'imprenditore, pur agendo per finalità del tutto estranee all'attività imprenditoriale (in questo caso, in quanto compagna/coniuge dell'imprenditore).

Da ciò consegue che si tratta per i tre ricorrenti di debiti che possono essere ritenuti consumeristici, in quanto non collegati ad attività di impresa.

Resta inteso che la procedura non incide sulla posizione debitoria di \_\_\_\_\_, che rimane obbligato sulla base delle obbligazioni da lui assunte.

6. I coniugi Fantozzi-Burattelli sono proprietari dei seguenti immobili (in cui vivono):

- immobile sito in Loc. Ghiaccioni n° 4 29 a Piombino (LI), meglio identificato al NCEU del suindicato comune al Foglio 69 Part 1103 Sub 15 Cat A/3 Cons 6 vani Rend cat € 573,27

- immobile sito in Loc. Ghiaccioni n° 4 29 a Piombino (LI), meglio identificato al NCEU del suindicato comune al Foglio 69 Part 1103 Sub 11 Cat C/2 Cl 7 mq 7 Rend cat € 54,95  
Fantozzi è proprietario una utilitaria Peugeot del 2002, acquistata di seconda mano nel 2018 per € 750,00 e di uno scooter Honda 125 del 2001, acquistato 22 anni fa per € 2.700,00 circa.

Burattelli è proprietaria di una Ford del 2003, acquistata di seconda mano nel 2015 per € 1.000,00.

Non dispongono di liquidità.

Michela Fantozzi non è proprietaria di alcun bene.

Il nucleo familiare Fantozzi-Burattelli ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 900 circa. L'importo indicato, sebbene non completamente documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come

termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie

Michela Fantozzi ha allegato che il suo nucleo familiare (lei e ) sostiene mensilmente spese per € 1.900 circa, spese che appaiono – ad una sommaria valutazione - adeguate.

7. La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente ai ricorrenti di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 328.000.
8. La proposta prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il pagamento dei restanti creditori nella misura del 35,3 % il creditore ipotecario AMCO e 7,3 % i creditori chirografari.
9. Il piano ha un valore complessivo di € 86.200 circa, al netto delle spese di O.C.C.. A fronte di ciò, il patrimonio dei ricorrenti è composto (oltre allo stipendio di Michela Fantozzi) solo dall'immobile di coniugi Fantozzi Burattelli, sito in Loc Ghiaccioni Piombino.  
Il valore di mercato di detto fabbricato è stimato in € 95.000,00 come da allegata relazione di stima. Tenuto, però, conto delle spese necessarie qualora il bene dovesse essere venduto anche al primo esperimento d'asta, e della possibilità di offrire, fin da subito, il 75% della base d'asta, il ricavato sarebbe certamente inferiore al valore del piano.
10. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.
11. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dott. Fabio Serini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

12. La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori, concludendo che, al momento in cui sono stati concessi i debiti erano sostenibili.
13. Non risulta che la parte debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.
14. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dall'inadempimento della ditta appaltatrice del natante, necessario per l'attività dello \_\_\_\_\_, che ha costretto lo \_\_\_\_\_ prima a contrarre un finanziamento per poter finanziare il completamento della barca, e poi a dover lavorare personalmente alla costruzione della barca. Ciò ha comportato l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa e dunque il mancato ingresso di risorse che – fino ad allora – avevano consentito di far fronte anche al mutuo fondiario precedentemente contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. L'inadempimento ha dunque dato vita alla procedura esecutiva che ha avuto il nefasto effetto di privare il nucleo familiare dell'abitazione (con necessità di pagamento di una locazione), senza estinguere la posizione creditoria dell'istituto mutuante.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, discrimen tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di

risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Peraltro, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi non ha riscontrato in capo a Cassa di Risparmio di Volterra (CRV) nel 2007 e a Banca Popolare di Vicenza (BPV) nel 2012, una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

15. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

#### P. Q. M.

**Dichiara** ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **Pierluigi Fantozzi**, nato a Portoferraio (LI) il 09/03/1948 residente in

, C.F.: FNTPLG48C09G912L; **Liliana Burattelli**, nata a Campiglia Marittima (LI) il 22/09/1952 residente in

C.F.: BRTLLN52P61B5090 e **Michela Fantozzi**, nata a Piombino (LI) il 23/02/1973 residente in

, C.F.: FNTMHL73B63G687D

e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;

- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

#### **Dispone:**

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di **Pierluigi Fantozzi**, **Liliana Burattelli**, **Michela Fantozzi**.

**Dispone che il gestore della crisi:**

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 4/4/2024.

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*